

Articolo 2, commi 33-50 – Politiche attive e servizi per l'impiego

Condizionalità e raccordo tra politiche attive e passive in chiave pubblicistica

di Giulia Rosolen, Silvia Spattini e Michele Tiraboschi

In materia di politiche attive e servizi per l'impiego, il provvedimento di riforma del mercato del lavoro interviene con una prospettiva fundamentalmente pubblicistica, in quattro direzioni:

- 1) definizione di livelli essenziali delle prestazioni,
- 2) incremento della condizionalità delle prestazioni,
- 3) raccordo tra politiche attive e passive,
- 4) semplificazione delle procedure.

Con specifico riferimento alle politiche attive per il lavoro, volte al reinserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro e alla prevenzione della disoccupazione di lungo periodo, accanto agli indirizzi generali, l'art. 4, comma 33, del disegno di legge definisce i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate dai servizi competenti nei confronti dei percettori di ammortizzatori sociali.

Gli obiettivi perseguiti sono sostanzialmente due e sono tra loro correlati: l'individuazione degli standard nazionali di riferimento rispetto a interventi di politica del lavoro e la realizzazione di interventi capaci di attivare effettivamente il soggetto, supportandolo in concreto nella ricerca di un nuovo lavoro ed incrementandone l'occupabilità attraverso interventi formativi adeguati e mirati.

Nel dettaglio, (con l'introduzione del comma 1-bis e 1-ter all'art. 3 del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181) si prevede che ai disoccupati beneficiari di prestazioni debbano essere offerti:

- a) un colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
- b) azioni di orientamento collettive tra i tre ed i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
- c) opportunità di formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei ed i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato ed alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;
- d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

Modifiche in materia di politica del lavoro sono previste anche nei confronti di beneficiari di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro. In questo caso, il livello essenziale degli

interventi è rappresentato dall'offerta di almeno una possibilità di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane e adeguata alle competenze professionali del soggetto destinatario dell'intervento.

Mentre la normativa vigente disciplina gli interventi e le misure di politica attiva dirette genericamente ai disoccupati, la novella rivolge la sua attenzione specificatamente ai percettori di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e di trattamenti di integrazione salariale. L'introduzione di livelli essenziali di prestazioni da parte dei servizi per l'impiego nei confronti dei percettori di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione è motivata dall'interesse generale per un loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, anche nell'ottica di ridurre l'aggravio sulle casse dell'ente previdenziale. Nei confronti dei beneficiari di prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, gli interventi sono volti a un incremento della loro occupabilità attraverso la formazione, eventualmente anche nella prospettiva di una nuova occupazione, nel caso in cui non ci sia possibilità di ripresa dell'attività lavorativa sospesa.

L'imposizione di livelli essenziali delle prestazioni dovrebbe avere l'obiettivo di superare le disomogeneità territoriali nei servizi per l'impiego. Tuttavia, la soluzione per superare tali criticità non pare essere la definizione normativa di ulteriori servizi da erogare. Gli interventi da realizzare nei confronti dei disoccupati (anche se non definiti in modo specifico per target) erano sostanzialmente già individuati dalla normativa. Inoltre, sono le leggi regionali che disciplinano "gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni" che devono essere messe in campo per il reinserimento dei disoccupati. L'effettività e l'efficacia degli interventi non dipendono tanto dalle disposizioni normative, ma piuttosto dalle capacità organizzative e di intervento dei servizi per l'impiego.

L'imposizione dei livelli essenziali da parte dello Stato, se da un lato potrebbe, quanto meno, spronare la realizzazione delle misure di politica attiva nei confronti dei disoccupati, di fatto svisciva la logica della sussidiarietà e della devoluzione delle competenze alle Regioni, trascurando le diverse realtà e peculiarità territoriali. Inoltre, porre l'attenzione sull'erogazione dei servizi in base a livelli essenziali, rende gli stessi fini a se stessi, mentre si trascura l'efficacia degli stessi in termini di inserimento dei disoccupati e/o beneficiari nel mercato del lavoro.

Con riferimento ai soggetti erogatori delle misure di politica del lavoro, esse sono affidate ai "servizi competenti" ovvero, secondo la definizione dell'art. 3 del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, ai centri per l'impiego e agli operatori autorizzati e accreditati. Questo aspetto non viene modificato. Tuttavia, le Regioni, per la maggior parte, preferiscono affidare ai servizi pubblici per l'impiego l'attuazione delle politiche per il lavoro, lasciando sostanzialmente inapplicato l'art. 7 del d.lgs. 23 settembre 2003, n. 276, volto alla realizzazione della sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato.

L'efficacia e la sostenibilità di ogni sistema di protezione è determinata dall'equilibrio e dal collegamento tra politiche attive e passive. Il perno su cui si regge questo sistema si chiama "condizionalità". Il concetto richiama l'idea di condizionare l'erogazione di politiche passive alla partecipazione alle politiche attive e postula che tra i due piani di intervento, solo formalmente divisi, vi sia un collegamento effettivo e strumentale in una logica di reciproco scambio.

Perché il sistema della condizionalità funzioni occorre agire su due fronti: stringere le maglie definitorie e lavorare sul raccordo e sulla cooperazione tra i soggetti deputati ad erogare interventi, sostegni e tutele. Se il piano delle politiche attive non dialoga con quello delle politiche passive e viceversa, nessuno dei due funziona e la condizionalità rimane sulla carta.

Con l'obiettivo di incrementare la condizionalità delle prestazioni sono state inasprite le condizioni di perdita dello stato di disoccupazione. Infatti, è stata abrogata la lettera a) dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, per cui non è più possibile per un beneficiario conservare lo stato di disoccupazione, anche se svolge una attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Nella stessa direzione, la modifica che riduce da 8 a 6 mesi la durata di un contratto di lavoro subordinato che consente la sospensione dello

stato di disoccupazione ¹. Si prevede, inoltre, la perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto di una offerta di lavoro congrua sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, indipendentemente dalla durata del contratto, mentre nella legislazione vigente lo stato di disoccupazione non viene perso se si rifiuta un contratto di lavoro che sia inferiore agli 8 mesi (4 se si tratta di giovani).

A completamento delle norme volte a incentivare i beneficiari alla ricerca attiva di un lavoro e al loro reinserimento, nonché rendere più stringente la condizionalità delle prestazioni sociali, viene specificata la decadenza da un trattamento collegato allo stato di disoccupazione o inoccupazione in caso di: rifiuto di partecipare senza giustificato motivo a una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposti dai servizi competenti o di partecipazione non regolare; rifiuto di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20 per cento rispetto all'importo lordo della indennità cui ha diritto.

Affinché il sistema di condizionalità sia efficace, occorre che siano effettive le sanzioni, per cui è previsto che i servizi competenti debbano comunicare all'INPS gli eventi che determinano la decadenza dal trattamento. In realtà, la formulazione del disegno di legge è limitativa rispetto a quella attualmente in vigore, definita dal decreto interministeriale 19 maggio 2009 (in applicazione del comma 10 dell'art. 19, d.l. 29 novembre 2008, n. 185), che prevede l'obbligo di comunicare gli eventi che determinano la cessazione del trattamento anche da parte di responsabili di attività formative o agenzie per il lavoro.

Il disegno di legge, all'art. 4, comma 47), prevede, inoltre, l'abrogazione del comma 10 dell'art. 19 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185, che prevede una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale da rilasciare all'INPS da parte di tutti i beneficiari di un trattamento di sostegno al reddito. Se per i disoccupati percettori di un beneficio, in effetti, occorre rilasciare una doppia dichiarazione, i percettori non disoccupati (cassaintegrati) sono tenuti a dichiarare la loro disponibilità a un percorso di riqualificazione professionale soltanto all'INPS. L'abrogazione del comma 10 libera i percettori non disoccupati dal rilasciare tale dichiarazione, anche se il disegno di legge prevede comunque la decadenza dal trattamento in caso di rifiuto da parte del beneficiario ad essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo. Se per un verso, permane la condizionalità del trattamento di sostegno al reddito rispetto alla disponibilità a un percorso di riqualificazione, la norma attuale consente ai percettori di acquisire consapevolezza dei loro obblighi attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione che li specifica, mentre la novella prevede la sanzione per un mancato comportamento senza consentire al beneficiario di avere uno strumento che espliciti e renda chiari i suoi obblighi.

L'architettura del sistema italiano di politiche attive e passive non è lineare. Non esistono elementi di raccordo. I servizi per l'impiego e le politiche attive sono gestiti da Regioni e Province, con uno scarso coordinamento nazionale, ed erogati dai Centri per l'impiego che faticano a offrire un servizio efficiente alle persone. Diversamente, la mano che eroga le tutele passive, l'INPS, è organizzata a livello nazionale, con scarsi collegamenti con gli enti competenti per le politiche attive.

Bisogna dunque partire dall'identificazione e dalla creazione di snodi di raccordo. La riforma interviene: a) prevedendo un collegamento tra i diversi soggetti chiamati ad erogare e gestire politiche attive e passive perché condividano le informazioni b) semplificando e coordinando le procedure di erogazione dei servizi.

Le novità normative mirano a incrementare l'integrazione tra politiche attive e passive attraverso l'individuazione dell'INPS, quale snodo nevralgico di raccordo e coordinamento delle informazioni in una logica di integrazione e sinergia con i servizi competenti allo scopo di rendere maggiormente efficaci le

¹ Viene contemporaneamente eliminata la distinzione tra adulti e giovani con riferimento alla durata del contratto per la sospensione dello stato di disoccupazione. Per i giovani tale durata era di 4 mesi, perciò, per questa tipologia di lavoratori, di fatto, la severità della condizione per la perdita dello stato di disoccupazione è stata attenuata.

azioni dirette al reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro e della loro attivazione. L'art. 4, commi da 34 a 39, prevede infatti che l'INPS debba creare e mettere a disposizione dei servizi competenti (entro il 30 giugno 2013) una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia. La banca dati richiamata, in realtà è già esistente e corrisponde al Sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito, istituito dal comma 4, dell'art. 19, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185. Tale strumento aveva già l'obiettivo di essere un concreto strumento a disposizione dei servizi competenti per conoscere la situazione di ogni percettore e selezionare in modo appropriato gli interventi da attuare, per farlo sarebbe stato opportuno prevedere che i dati relativi ai lavoratori contenessero informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate dal D.L. del 2009. Per esempio, non sono presenti riferimenti per un contatto rapido e tempestivo con il lavoratore: non vengono indicati il numero di cellulare né l'indirizzo e-mail ma solo l'indirizzo di residenza o domicilio. Non è pensabile che i centri per l'impiego o le agenzie per il lavoro scrivano ai lavoratori lettere di convocazione; per contrattare i lavoratori più rapidamente sono necessari recapiti telefonici o di posta elettronica. Analogamente, scarsi sono anche i dati sui profili professionali, che sarebbero indispensabili per individuare i lavoratori con le caratteristiche adatte a ricoprire determinate *vacancies*.

Molto rilevante è, invece, la previsione normativa che introduce l'obbligo per i servizi competenti di inserire nel sistema predisposto dall'INPS i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali. Questa azione ha l'obiettivo di monitorare i servizi e le attività effettivamente erogate anche a verifica dell'applicazione ai livelli essenziali di prestazioni (art. 4, comma 36), nonché in una logica di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, in funzione della prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego (art. 4, comma 34).

Con l'obiettivo dello scambio di flussi informativi ai fini di un migliore e più efficace supporto al reinserimento dei percettori nel mercato del lavoro, deve essere letta anche la disposizione di cui all'art. 4, comma 39, che prevede che le Regioni e le Province mettano a disposizione dell'INPS le informazioni relative allo stato di disoccupazione e alla sua durata, nonché i dati necessari per l'individuazione degli incentivi all'assunzione. Le stesse informazioni dovranno essere messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro (Cliclavoro). Questo consentirà anche ai datori di lavoro direttamente e non soltanto ai servizi competenti di conoscere quali lavoratori siano portatori di eventuali incentivi all'assunzione.

Con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione, il disegno di legge all'art. 4, comma 38, prevede la possibilità per i richiedenti una indennità nell'ambito dell'ASpl di rendere direttamente all'INPS, invece che al servizio competente (di fatto il centro per l'impiego), la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

La citata dichiarazione di immediata disponibilità è il presupposto per l'acquisizione dello stato di disoccupazione, che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 181/2000 si ottiene presentandosi al servizio competente per territorio. I richiedenti una indennità di disoccupazione, fino ad ora, hanno in effetti dovuto prestare la dichiarazione di immediata disponibilità al centro per l'impiego per acquisire lo stato di disoccupazione e quindi presentare la domanda per l'indennità, specificando nel modulo di avere effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità oltre a prestare quella prevista dal comma 10 dell'art. 19, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che sarà abrogata.

Questo significa che i lavoratori che vogliono farsi certificare lo stato di disoccupazione (e non hanno diritto ad una prestazione) continueranno a rivolgersi al centro per l'impiego, dichiarando l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Al contrario, i richiedenti una indennità di

disoccupazione potranno evitare di doversi recare al centro per l'impiego e successivamente all'Inps e, in sede di richiesta della prestazione, potranno dichiarare l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, acquisendo così lo stato di disoccupazione.

Tale dichiarazione sarà trasmessa dall'Inps al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo, che l'istituto previdenziale deve approntare e attraverso il quale condividere le informazioni con i servizi per l'impiego.

Tale "semplificazione" avrebbe dovuto coordinarsi secondo il testo della riforma presentato dal Governo con un'altra disposizione poi soppressa dal testo approvato dalla Commissione Lavoro del Senato, quella che includeva l'INPS tra i soggetti autorizzati a svolgere in regime particolare di autorizzazione l'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003.

L'idea che stava alla base del coinvolgimento dell'INPS all'interno del sistema dei servizi per l'impiego e delle politiche attive, era che l'ente previdenziale, erogatore dei sussidi, potesse contemporaneamente svolgere attività di collocamento con l'obiettivo di realizzare un più efficiente reinserimento dei lavoratori disoccupati beneficiari di prestazioni, facendo da collante di un sistema oggi disomogeneo e frammentato.

Un siffatto modello è stato adottato in passato in Olanda (mentre è stata successivamente realizzata la fusione tra l'ente previdenziale e i servizi pubblici per l'impiego proprio nell'ottica di una ulteriore e maggiore efficacia, grazie alla contemporanea gestione di politiche attive e passive), dove appunto l'ente previdenziale era competente per il reinserimento dei beneficiari di prestazioni. Tale impianto trova la sua *ratio* nell'idea che l'ente sia particolarmente incentivato a reinserire nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile i percettori di sostegno al reddito, perché questo rappresenta evidentemente un risparmio per le casse dell'ente previdenziale stesso.

Già in passato la ricerca di una connessione tra INPS e Centri per l'Impiego è stata oggetto di una sperimentazione condotta in alcune province italiane, volta a testare la validità della creazione di un sistema integrato per l'impiego. La sperimentazione avviata ha dato esiti solo in parte positivi. L'insuccesso è stato determinato per lo più dalla tendenza a sommare le due strutture e le correlate attività senza saper trovare in ultima istanza una sintesi e un'integrazione, traducendosi spesso in una semplice condivisione di spazi comuni. In generale, nelle sperimentazioni avviate si è registrata una certa avversione al coordinamento: gli Enti coinvolti hanno dimostrato la tendenza a voler mantenere la propria autonomia, lavorando al più in affiancamento. Alla base delle difficoltà rilevate innanzitutto, vi è stata l'insufficienza della strumentazione a disposizione degli Enti soprattutto in termini di attivazione dei disoccupati.

Il fulcro dell'inefficienza è parso essere l'incapacità di pervenire alla costituzione di un modello efficace capace al contempo di sanzionare e premiare.

L'ipotesi che l'Inps potesse svolgere anche attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro avrebbe rappresentato una nuova sperimentazione nel coordinamento delle politiche attive e passive per il lavoro, che certamente superava le difficoltà emerse nei tentativi di collaborazione tra enti. Essa avrebbe consentito di verificare una opzione per una nuova organizzazione delle competenze in materia di servizi per l'impiego e delle politiche (attive e passive) del lavoro.

Indubbiamente, una ipotesi di questo tipo avrebbe rafforzamento notevolmente il ruolo dell'Inps, riducendo competenze di Regioni e Province, forse questa una delle ragioni che ha portato ad eliminare la possibilità per l'Inps di svolgere l'attività di intermediazione.

Ancora nell'ottica di una riorganizzazione delle competenze in materia di servizi per l'impiego e delle politiche del lavoro, l'art. 4, comma 48, riattiva la delega contenuta nel comma 30 dell'art. 1 della l. 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di servizi per l'impiego e politiche attive, incentivi all'occupazione e apprendistato, specificando ulteriori principi e criteri direttivi oltre a quelli già presenti al comma 34. Nel dettaglio, la delega deve tenere in considerazione: l'attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto

mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione; la qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro; la formazione nel continuo dei lavoratori; la riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento; il collocamento di soggetti in difficile condizione.

Conclusioni

Con tutti i limiti che può avere un'impressione del momento, su un provvedimento in attesa di approvazione definitiva e considerando l'eliminazione dell'unico elemento di discontinuità rappresentato dalla possibilità per l'Inps di svolgere l'attività di intermediazione, possiamo dire che all'orizzonte non si profila, per il momento, niente di nuovo.

Ancora troppo poco spazio viene dato alla "premieria" o meglio alla responsabilizzazione dei Centri per l'Impiego. In questo senso certo va la previsione di redistribuzione delle risorse del fondo sociale europeo sulla base dei risultati (art. 65, 4 comma 34). Ulteriori atti dovranno necessariamente definire nel dettaglio il funzionamento di tale sistema di premieria.

Altro aspetto che meritava quantomeno menzione è quello del "patto di servizio" quale strumento di razionalizzazione nella gestione dei servizi per l'impiego nel senso del loro indirizzamento prioritario nei confronti di quei soggetti che abbiano manifestato una concreta ed effettiva disponibilità a beneficiare delle azioni di politica attiva. Auspicabilmente, esso sarà oggetto di ulteriori interventi nell'ambito della delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e politiche attive.

Ma quello che è evidente è la mancanza di ogni richiamo ai servizi privati per l'impiego e ad un loro coinvolgimento nella implementazione delle politiche per il lavoro. L'impressione generale che si ricava, infatti, è di una riforma dall'impianto prevalentemente pubblicistico. Il coinvolgimento degli operatori privati era certamente sotteso all'idea di consentire all'INPS l'attività di intermediazione. Infatti, l'ente non avrebbe potuto svolgere in proprio tale attività, sia per la mancanza di competenze specifiche degli attuali operatori, sia per l'impossibilità di assumere nuovo personale da dedicarvi. L'ipotesi praticabile pareva quella dell'affidamento su base contrattuale a terzi, già autorizzati ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 o eventualmente ai servizi pubblici per l'impiego, dell'attività di intermediazione per il reinserimento dei beneficiari di prestazioni. Eliminata la possibilità di concedere all'Inps di svolgere l'attività di reinserimento, svanisce ogni possibile coinvolgimento dei privati su tale piano.

Si dovrà probabilmente attendere l'esercizio della delega in materia di servizi per l'impiego e politiche attive per vedere delle effettive novità in questo ambito. Si possono allora prefigurare diversi scenari che da un lato possono ispirarsi alle esperienze europee ma anche a quelle regionali portate avanti in questi anni per esempio in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, basate su un modello misto di *governance* dei servizi per il lavoro, caratterizzata da erogazione diretta dei servizi di base realizzati in economia ed esternalizzazione ai privati di servizi specialistici e avanzati. Oppure potremmo attendere una svolta più radicale, con il coinvolgimento più attivo dell'Inps nell'ambito del reinserimento lavorativo dei beneficiari (come inizialmente prospettato dal Governo), fino a vedere attribuite all'INPS, con un coinvolgimento delle regioni, la competenza dei servizi per l'impiego e delle politiche del lavoro, con una selezione degli operatori in ottica di risultato e capacità di svolgere efficientemente le funzioni di intermediazione e reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.

Non è possibile, tuttavia, lasciare solo sullo sfondo le agenzie per il lavoro che in questi anni hanno dimostrato la loro attitudine di tramite qualificato tra lavoratori e mercato.

L'attuazione di un sistema che funzioni, capace di realizzare un diritto costituzionalmente garantito qual è l'accesso al lavoro, richiede la collaborazione di tutti quei soggetti che possano condurre efficientemente alla realizzazione del risultato nell'ottica della sussidiarietà, uniti nella convinzione che al centro di ogni sistema c'è la persona, prima di tutto.

SCHEMA RIPILOGATIVA

Articolo 2, commi 33-50 – Politiche attive e servizi per l'impiego

- Il Legislatore della riforma definisce i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate dai servizi competenti nei confronti dei percettori di ammortizzatori sociali. Tra i soggetti beneficiari di interventi di politiche attive viene dato particolare risalto ai percettori di trattamenti di disoccupazione, per i quali si prevede che debbano essere messi appunto, con specifiche scansioni temporali, almeno i seguenti interventi:

- a) colloquio di orientamento (entro 3 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione)
- b) azioni di orientamento collettive con formazione sulle modalità di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriali (tra i 3-6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione)
- c) formazione della durata complessiva non inferiore a 2 settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza (tra i 6 i 12 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione)

A favore dei soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o altre prestazioni in costanza di rapporto, con la sospensione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, deve essere prevista almeno l'offerta di formazione professionale della durata di almeno due settimane.

- Lo status di disoccupato si perde in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a prescindere dalla durata e dalla tipologia contrattuale proposta.

Non è più possibile conservare lo status di disoccupato a seguito dello svolgimento di un'attività lavorativa seppure inferiore ad un certo tetto di reddito. È possibile sospendere lo status di disoccupazione solo in caso di reperimento di un'occupazione di durata inferiore ai 6 mesi.

- Si prevede l'istituzione di una banca dati curata dall'INPS e messa a disposizione dei servizi competenti contenente i dati dei beneficiari di ammortizzatori sociali da implementarsi con i dati concernenti le azioni di politica attiva svolte nei confronti di questi soggetti ad opera dei servizi per l'impiego. I dati vengono utilizzati anche ai fini della verifica dell'erogazione dei servizi da parte dei servizi per l'impiego e per definire un sistema di premialità legato alla prestazione di politiche attive da parte dei servizi per l'impiego, per la ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Europeo.




- la dichiarazione di immediata disponibilità può essere resa anche all'INPS nell'ambito della presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpl. Sarà l'INPS in questo caso a trasmettere la dichiarazione al servizio competente avvalendosi della banca dati di cui si è detto.




Si dispone altresì una semplificazione degli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all'assunzione attraverso una messa in rete delle informazioni di cui INPS, Regioni e Province dispongono. Tali informazioni vengono messe a disposizione anche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne curerà la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro.


- Il disegno di legge intende altresì abrogare il comma 10 dell'art. 19 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185, che prevede una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale da rilasciare all'INPS da parte di tutti i beneficiari di un trattamento di sostegno al reddito.

- Viene riattivata la delega contenuta nel comma 30 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di servizi per l'impiego e politiche attive, incentivi all'occupazione e apprendistato, specificando ulteriori principi e criteri direttivi oltre a quelli già presenti al comma 34. Nel dettaglio, la delega deve tenere in considerazione: l'attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione; la qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro; la formazione nel continuo dei lavoratori; la riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento; il collocamento di soggetti in difficile condizione.

<p style="text-align: center;">SCHEDA DI VALUTAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Politiche attive e servizi per l'impiego</p>		
contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
<p>La disposizione interviene:</p> <p>1) in materia di livelli essenziali delle prestazioni dei servizi competenti</p> <p>2) in materia di "accertamento dello stato di disoccupazione", inasprendo le condizioni di perdita dello stato di disoccupazione.</p>	<p>Priorità di intervento in favore dei soggetti percettori di un trattamento di disoccupazione: in loro favore vengono predisposte azioni mirate e tempi di intervento più brevi.</p> <p>inclusione esplicita dei soggetti percettori di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto, tra i soggetti destinatari di misure di politiche attive</p> <p>Ampliamento delle ipotesi che comportano la perdita dello "stato di disoccupato" con un correlativo risparmio di risorse pubbliche.</p> <p>La definizione di livelli essenziali di prestazione ha sempre dato luogo a forti criticità specie sul piano della spesa pubblica. Evidente è una visione pubblicistica che comprime esperienze sviluppate da tempo in una logica di sussidiarietà e cooperazione pubblico-privato. Si tratta in ogni caso di previsioni generiche, in linea con precedenti interventi normativi rimasti disattesi nella prassi applicativa.</p>	
<p>Introduzione di un sistema di premialità</p>	<p>I servizi competenti sono incentivati all'attuazione efficace di politiche attive e servizi per l'impiego. Altri provvedimenti dovranno definire le modalità della premialità.</p>	
<p>Si prevede l'istituzione di una banca dati curata dall'INPS e messa a disposizione dei servizi</p>	<p>Esiste una banca dati simile, <i>Sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito</i>, istituita dal d.l. n. 185/2008. Occorre</p>	

<p>competenti contenente i dati dei beneficiari di ammortizzatori sociali da implementarsi con i dati concernenti le azioni di politica attiva svolte nei confronti di questi soggetti ad opera dei servizi per l'impiego.</p>	<p>verificare il coordinamento con questa o la sua trasformazione. Il rischio è di ripartire ancora una volta da zero, con ambiziosi propositi che rimangono poi sulla carta. Più opportuna sarebbe stata una attività di manutenzione ed efficientamento dell'esistente portando a regime iniziative analoghe già previste dalla legislazione nazionale e regionale.</p> <p>Inoltre, si prevede che debbano essere indicati i dati anagrafici di residenza e domicilio del soggetto beneficiario di ammortizzatore sociale trascurando l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica che consentirebbe comunicazioni più celeri, snelle ed economiche.</p> <p>La novità riguarda il coinvolgimento dei servizi per l'impiego nella compilazione della stessa con l'individuazione degli interventi posti in essere. Da chiarire se i dati in essa contenuti abbiano valore certificativo.</p>	
<p>I dati relativi alle azioni di politica attiva vengono utilizzati anche ai fini della verifica dell'erogazione dei servizi da parte dei Servizi per l'impiego e per definire un sistema di premialità legato alla prestazione di politiche attive da parte dei Servizi per l'Impiego, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo.</p>	<p>Positiva l'idea di legare lo stanziamento delle risorse ai risultati e l'attività di verifica a dati misurabili</p> <p>Se la premialità sarà legata ai servizi offerti e non ai risultati, come pare, l'efficienza del sistema non sarà garantita.</p> <p>In ogni caso i parametri di valutazione devono ancora essere fissati con il rischio che la norma resti solo sulla carta, priva di effettiva operatività</p>	
<p>Per i beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro decade dal trattamento nel caso di rifiuto di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.</p>	<p>È positiva la disciplina della decadenza, tuttavia era contenuta nell'abrogando comma 10 dell'art. 19 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185.</p>	
<p>Per i beneficiari disoccupati, si prevede la perdita della prestazione in caso di: rifiuto di partecipare senza giustificato motivo a una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposti dai servizi competenti o di</p>	<p>È positiva disciplina della decadenza, tuttavia era contenuta nell'abrogando comma 10 dell'art. 19 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185.</p>	

<p>partecipazione non regolare oppure rifiuto di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20 per cento rispetto all'importo lordo della indennità cui ha diritto.</p>		
<p>Le attività lavorative o di formazione o riqualificazione (di cui ai commi 40 e 41) sono da considerare congrue se si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque siano raggiungibili mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.</p>	<p>Viene ripresa la definizione di lavoro congruo dall'art. 1-<i>quinquies</i> del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che viene contestualmente abrogato, ma esteso correttamente anche alle attività formative.</p>	
<p>I servizi competenti debbano comunicare all'INPS gli eventi che determinano la decadenza dal trattamento.</p>	<p>La previsione è limitativa rispetto a quella attualmente in vigore, definita dal decreto interministeriale 19 maggio 2009 (in applicazione del comma 10 dell'art. 19, d.l. 29 novembre 2008, n. 185), che prevede l'obbligo di comunicare gli eventi che determinano la cessazione del trattamento anche da parte di responsabili di attività formative o agenzie per il lavoro.</p>	
<p>La dichiarazione di immediata disponibilità per l'acquisizione dello stato di disoccupazione potrà essere resa anche all'INPS nell'ambito della presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ANSPI.</p> <p>Si dispone altresì una semplificazione degli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all'assunzione attraverso una messa in rete delle informazioni di cui INPS, Regioni e Province dispongono. Tali informazioni vengono messe a disposizione anche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne curerà la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro.</p>	<p>Si tratta di una semplificazione delle procedure per i richiedenti di indennità di disoccupazione. Si prevede opportunamente una condivisione delle informazioni in possesso dei diversi soggetti operanti nel mercato del lavoro con il fine di rendere questo più inclusivo e trasparente.</p> <p>Tale "semplificazione" avrebbe dovuto coordinarsi con l'attribuzione all'Inps dell'attività di intermediazione per il reinserimento nel mercato dei beneficiari, opzione prevista, ma eliminata in sede di Commissione Lavoro del Senato.</p>	

<p>Abrogazione del comma 10 dell'art. 19 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185, che prevede una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale da rilasciare all'INPS da parte di tutti i beneficiari di un trattamento di sostegno al reddito.</p>	<p>La norma attuale consente ai percettori di acquisire consapevolezza dei loro obblighi attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione che li specifica, mentre la novella prevede la sanzione per un mancato comportamento senza consentire al beneficiario di avere uno strumento che espliciti e gli renda chiari i suoi obblighi. Con questa previsione, si smonta l'efficacia del meccanismo della offerta congrua che, per essere esigibile deve condizionare <i>ex ante</i> la nascita del diritto previdenziale alla disponibilità ad accettare una offerta di lavoro o formativa congrua.</p>	
<p>Viene riattivata la delega contenuta nel comma 30 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di servizi per l'impiego e politiche attive, incentivi all'occupazione e apprendistato.</p>	<p>Viene riattivata, senza adeguate risorse finanziarie, una delega caratterizzata da una visione pubblicistica del mercato del lavoro e dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (tra i principi e criteri individuati per l'esercizio della delega, è specificato, infatti: valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici).</p>	